

# CASERTA DECIDE

## STATUTO

### **Parte prima - Principi e scopi**

#### *Art. 1 - Denominazione e sede*

1.1 Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile è costituita l'Associazione Caserta Decide (d'ora in avanti denominata Associazione).

1.2 L'Associazione ha sede in Caserta alla via San Carlo, 115. Potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. La variazione di sede all'interno del Comune di Caserta non comporta modifica dello Statuto.

#### *Art. 2 - Durata*

L'Associazione ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e dal presente Statuto.

#### *Art. 3 - Principi e scopi dell'Associazione*

3.1 L'Associazione è una comunità di cittadine e cittadini che si riconoscono nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni, dell'eguaglianza, della sostenibilità ambientale e della parità di genere e intendono elaborare e praticare progetti politici basati su partecipazione, trasparenza e inclusione per il governo della città di Caserta.

3.2 Per il perseguimento di questo fine, l'Associazione riconosce la necessità di elaborare nuove forme di partecipazione politica.

3.3 L'Associazione assume la trasparenza dei propri organi, delle forme di finanziamento e dell'azione dei propri eletti come condizione principale per un'effettiva partecipazione.

3.4 L'Associazione promuove un nuovo modello di sviluppo della città e del territorio, non speculativo e non privatistico, da attuare attraverso la creazione di nuove forme di governo partecipato, responsabile e consapevole, basate sulle buone pratiche, sulla trasparenza, sulla conoscenza, sulla condivisione, sulla giustizia e sul superamento di ogni tipo di discriminazione.

3.5 L'Associazione non ha scopo di lucro.

3.6 L'Associazione:

- a) promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città;
- b) elabora programmi per il governo della città;
- c) organizza iniziative pubbliche su temi di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
- d) promuove campagne su temi e obiettivi specifici;
- e) promuove luoghi per lo svolgimento di attività sociali, culturali e politiche;
- f) promuove pratiche di economia solidale e sostenibile;
- g) organizza inchieste per lo studio del territorio e delle trasformazioni sociali;
- h) organizza iniziative di formazione politica;
- i) promuove strumenti di informazione e comunicazione;
- j) partecipa a reti locali, nazionali e internazionali e promuove la realizzazione di azioni comuni;
- k) partecipa alle elezioni amministrative;
- l) partecipa, attraverso i propri eletti, all'attività amministrativa.

#### *Art. 4 - Partecipazione*

4.1 L'Associazione promuove la partecipazione dei cittadini valorizzando le competenze e gli interessi di ciascuno e stimolando il loro apporto creativo, autonomo e responsabile.

4.2 Per favorire la partecipazione, l'Associazione organizza la propria attività e il funzionamento dei propri organi in modo da mettere tutti i soci in condizione di intervenire nelle discussioni e creare un clima favorevole al dibattito e all'elaborazione di scelte condivise.

4.3 L'Associazione opera, sia nella sua vita interna, sia nell'elaborazione di proposte per la gestione politica e amministrativa della città, secondo il

principio cardine per cui la partecipazione deve prevedere il pieno accesso ai processi decisionali.

4.4 Nell'attività dell'Associazione viene privilegiato il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l'adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze.

## **Parte seconda - Organi**

### *Articolo 5 - Organi dell'Associazione*

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) I Gruppi di lavoro;
- c) Il Coordinamento;
- d) Il Coordinatore;
- e) Il Collegio dei Garanti.

5.2 Tutte le cariche sono elettive e gratuite e l'Associazione si impegna a favorire il maggior ricambio nei ruoli.

### *Articolo 6 - L'Assemblea dei soci*

6.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

6.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

6.3 All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.

### *Articolo 7 - Competenze dell'Assemblea dei soci*

7.1 L'Assemblea ordinaria deve:

- a) elaborare e approvare i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l'azione dell'Associazione;
- b) approvare regolamenti interni;
- c) approvare la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative;
- d) eleggere e revocare il Coordinatore e il Coordinamento;
- e) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
- f) incentivare la convocazione di Gruppi di Lavoro generali o tematici aperti alla cittadinanza per determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- g) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Coordinamento.

7.2 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### *Articolo 8 - Convocazione dell'Assemblea*

8.1 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre) e almeno tre volte all'anno per permettere ai soci di esprimere pareri sulle attività associative.

8.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata:

- a) dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti;
- c) da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Coordinamento.

#### *Articolo 9 - Costituzione e deliberazioni*

9.1 Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

9.2 L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita:

- a) con la presenza di almeno la metà più uno degli associati;

b) in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.3 L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita:

a) con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.

9.4 Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti anche per delega.

9.5 Ogni socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre soci assenti.

9.6 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

#### *Articolo 10 - Svolgimento e verbalizzazione*

10.1 L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vicecoordinatore. In caso di assenza anche del Vicecoordinatore, l'Assemblea è presieduta da un qualsiasi membro del Coordinamento.

10.2 In assenza di tutti i membri del Coordinamento, l'Assemblea nomina un Coordinatore dell'assemblea.

10.3 Il Coordinatore nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale.

10.4 Spetta al Coordinatore constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

10.5 Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Coordinatore, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal Segretario in caso di votazioni e sarà oggetto di approvazione nella seduta successiva.

## *Articolo 11 - Gruppi di Lavoro*

11.1 L'Assemblea dei soci si dota di gruppi di lavoro, funzionali o tematici, quali luoghi assembleari finalizzati all'elaborazione di programmi, organizzazione di iniziative pubbliche, promozione di analisi e studi o cura di particolari aspetti necessari al funzionamento dell'Associazione.

11.2 I Gruppi di Lavoro sono aperti alla cittadinanza così come a tutti gli attori sociali del territorio che si rivedono nei valori indicati nello Statuto e hanno lo scopo di condividere e decidere nella maniera più democratica, condivisa e partecipata, specifiche linee di indirizzo dell'Associazione.

11.3 Ciascun Gruppo elegge un referente che relaziona periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta e riporta le istanze dei membri del gruppo.

## *Articolo 12 - Nomina e composizione del Coordinamento*

12.1 Il Coordinamento è composto da almeno undici componenti, tra cui il Coordinatore, eletti dall'Assemblea dei Soci con metodo inclusivo e partecipativo e garantendo la parità di genere. I referenti dei Gruppi di Lavoro sono membri di diritto del Coordinamento. Il primo Coordinamento viene nominato nell'atto costitutivo.

12.2 Il Coordinamento rimane in carica per tre anni e i componenti sono rieleggibili per due mandati. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Coordinamento provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti; i componenti così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

12.3 Il Coordinamento nomina, al proprio interno, un Vicecoordinatore, un Tesoriere e un Segretario. Il Coordinamento può delegare particolari attribuzioni, deleghe specifiche o il compimento di atti specificatamente determinati, ad uno o più componenti.

### *Articolo 13 - Competenza del Coordinamento*

Il Coordinamento è l'organo di attuazione della linea politica e operativa dell'Associazione ed agisce in ottemperanza delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per violazioni statutarie o per non coerenza con le decisioni assembleari. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.

### *Articolo 14 - Convocazione e deliberazioni del Coordinamento*

14.1 Il Coordinamento si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni due mesi.

14.2 La convocazione avverrà nelle forme che il Coordinamento riterrà opportuno rispettando un congruo preavviso.

14.3 Le riunioni del Coordinamento sono valide se sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei componenti del Coordinamento.

14.4 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio.

14.5 Il Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o, in sua assenza, dal Vicecoordinatore.

### *Articolo 15 - Ruoli all'interno del Coordinamento*

15.1 Il Coordinatore:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;

- c) dura in carica quanto il Coordinamento e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci;
- d) convoca, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Coordinamento, l'assemblea per l'elezione del nuovo Coordinatore;
- e) convoca e presiede l'Assemblea e il Coordinamento;
- f) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Coordinamento, relazionando al Coordinamento sulle attività compiute.

15.2 Il Vicecoordinatore sostituisce il Coordinatore in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

15.3 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione;
- b) predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo, corredati di opportune relazioni contabili;
- c) provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Coordinamento.

15.4 Il Segretario:

- a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Coordinamento e coadiuva il Coordinatore ed il Coordinamento nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Coordinamento nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

### *Art. 16 - Il Collegio dei Garanti*

16.1 Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea dei soci garantendo la parità di genere. I componenti del Collegio di Garanzia restano in carica per tre anni ed ogni componente può svolgere al massimo due mandati.

16.2 Il Collegio di Garanzia:

- a) svolge la funzione di sorveglianza del rispetto dello Statuto e dei regolamenti e di tutela dei diritti delle persone aderenti all'Associazione;



- b) vigila sulle nuove adesioni, delle quali dovrà tenere un elenco aggiornato di concerto con il Coordinamento;
- c) istruisce la discussione assembleare sui provvedimenti di esclusione dei soci.

### **Parte terza - Attività sociale**

#### *Art. 17 - Socie e soci*

17.1 L'adesione all'Associazione è libera e aperta a tutte le persone.

17.2 Sono socie e soci dell'Associazione tutte le cittadine e i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che ne facciano richiesta versando contestualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea. La richiesta di adesione implica l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione. Al Collegio di Garanzia è riservata la possibilità di sospendere preventivamente e sottoporre al voto dell'Assemblea l'adesione di singoli soci.

17.3 I soci hanno pari diritti tra loro.

17.4 I soci non assumono alcuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle rispettive quote, che non sono rimborsabili, trasmissibili o rivalutabili.

17.5 L'adesione all'Associazione ha durata annuale ed è rinnovabile annualmente.

17.6 L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto.

17.7 L'associato decade dalla qualifica per recesso o dimissioni, decadenza, esclusione, morte. La decadenza è stabilita in modo automatico per mancato versamento della quota associativa annuale.

17.8 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea in sessione riservata ai soci su istruttoria condotta dal Collegio dei Garanti in contraddittorio con l'interessato nei casi in cui il socio:

- a) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione assumendo comportamenti o svolgendo o tentando di svolgere attività in contrasto con lo Statuto, i regolamenti e le finalità dell'Associazione.

17.9 La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

#### *Art. 18 - Informazione e comunicazione*

18.1 L'Associazione garantisce ai soci una completa e puntuale informazione sulla propria attività e considera questa funzione cruciale perché gli associati siano messi in grado di partecipare in modo attivo. In particolare, tutti i soci vengono tempestivamente informati sull'attività degli organi dell'Associazione e su quella degli eletti nelle amministrazioni locali, sull'attribuzione di responsabilità operative, sulle iniziative pubbliche. Inoltre l'Associazione mette a disposizione documenti e materiali che possono essere utili alla discussione, alla formazione e all'adozione di scelte politiche.

18.2 L'Associazione sviluppa adeguate forme di comunicazione per informare tutti i cittadini circa la propria attività, promuovere le iniziative pubbliche, documentare i problemi sociali, informare sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

#### *Art. 19 - Finanziamento*

19.1 L'Associazione privilegia il principio dell'autofinanziamento. Pertanto il suo patrimonio è costituito prevalentemente da:

- a) quote associative;
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni ed eredità conferiti dagli associati o da terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) beni acquistati con le entrate derivanti dalle forme di autofinanziamento;
- e) quote versate dai componenti delle assemblee elettive secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dall'Assemblea.

19.2 L'Associazione può inoltre ricorrere ad altre entrate compatibili con i principi e gli scopi previsti dallo Statuto erogate da soggetti privati o da istituzioni ed enti pubblici.

19.3 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

19.4 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Coordinamento, su proposta del Tesoriere, predispone il rendiconto economico-finanziario che l'Assemblea dei soci approva entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

19.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività dell'Associazione.

#### *Art. 20 - Responsabilità sulle obbligazioni*

Per le obbligazioni dell'Associazione deliberate o ratificate dall'Assemblea dei soci o dal Coordinamento, così come per eventuali obbligazioni pecuniarie derivanti da sanzioni penali e/o amministrative, risponde l'Associazione con il proprio patrimonio. Ove tali risorse non siano sufficienti, di tali obbligazioni rispondono in solido tutti i membri dell'Assemblea o del Coordinamento che hanno deliberato l'assunzione dell'obbligazione.

#### *Art. 21 - Scioglimento*

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili. Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell'Associazione.

## **Norme finali**

### *Art. 22 - Norme finali*

22.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

22.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Santa Maria Capua Vetere.